

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 2 Settembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI **GUIDO UGOLOTTI**, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO DEL GELA, **ORAZIO FRAGLICA**, PRESIDENTE DEL GELA, E DELLA SOCIETA' **GELA J.T. S.R.L.-**.

Su deferimento del Collegio Arbitrale è stata contestata a:

- Orazio Fraglica già presidente del Gela J.T.;
- Guido Ugolotti già tesserato per il Gela J.T. ;
- società Gela J.T. S.r.l. la violazione dell'art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. in relazione all'art. 7 commi 4,7e 8 del C.G.S. per aver pattuito e corrisposto somme extracontratto.

La società Gela ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale oltre alla contestazione degli addebiti viene eccepita l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare contestata ai sensi dell'art.18 n.4 C.G.S.-.

Nessuno è intervenuto all'odierna riunione in rappresentanza della società e del Fraglica. E' invece intervenuto l'allenatore Ugolotti assistito dall'avv. Paolo Rodella; quest'ultimo nel suo intervento ha richiesto il proscioglimento del proprio assistito in quanto risulta dagli atti che nessuna somma extracontrattuale è stata pattuita né tanto meno corrisposta al suo assistito.

Preliminarmente la Commissione, verificato che i deferimenti in oggetto sono stati inviati in data 22/7/2005, rileva che a norma dell'art.18 C.G.S. le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturate; constatato che la supposta infrazione è riferibile agli emolumenti relativi alla stagione sportiva 2003-2004 il predetto termine di

prescrizione va individuato alla data del 30/6/2005, quindi anteriormente alla data di invio dei deferimenti in oggetto.

Del resto la "ratio" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato.

Pertanto a parere della Commissione la norma di cui all'art.18 n.4 C.G.S. richiede che il procedimento relativo alla irrogazione di sanzioni per le infrazioni in oggetto debba necessariamente essere concluso entro la stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state commesse.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare, nei confronti di **Guido Ugolotti**, **Orazio Fraglica** e della società **Gela J.T. S.r.l.-**.

DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI **ROBERTO MARTA**, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA VIS PESARO, E DELLA SOCIETA' **VIS PESARO 1898 S.R.L.-**.

Su deferimento del Collegio Arbitrale è stata contestata a:

- Roberto Marta, calciatore della Vis Pesaro 1898;
- società Vis Pesaro 1898 S.r.l. la violazione dell'art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. in relazione all'art. 7 commi 4,7e 8 del C.G.S. per aver pattuito e corrisposto somme extracontratto.

Il calciatore Marta ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale vengono respinti gli addebiti riversando ogni responsabilità al comportamento della società che avrebbe imposto il tipo di trattamento economico contestato.

Nessuno è intervenuto all'odierna riunione.

Preliminarmente la Commissione, verificato che i deferimenti in oggetto sono stati inviati in data 22/7/2005, rileva che a norma dell'art. 18 C.G.S. le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturate; constatato che la supposta infrazione è riferibile agli emolumenti relativi alla stagione sportiva 2003-2004 il predetto termine di prescrizione va individuato alla data del 30/6/2005, quindi anteriormente alla data di invio dei deferimenti in oggetto.

Del resto la "ratio" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato.

Pertanto a parere della Commissione la norma di cui all'art. 18 n.4 C.G.S. richiede che il procedimento relativo alla irrogazione di sanzioni per le infrazioni in oggetto debba necessariamente essere concluso entro la stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state commesse.

25/64

Per questi motivi, la Commissione  
d e l i b e r a  
non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione dell'infrazione  
disciplinare, nei confronti di **Roberto Marta**, all'epoca dei fatti calciatore della  
Vis Pesaro, e della società **Vis Pesaro 1898 S.r.l.**-

IL PRESIDENTE  
F.to Not. Pasquale Marino  
""

**Publicato in Firenze il 7 Settembre 2005**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli